



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 1 del 06 Aprile 2016**

*Oggetto:*

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

*Struttura Proponente:* **SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

*Pubblicità'/Pubblicazione:* **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

## **Ordinanza del Presidente della Giunta regionale**

### **IL PRESIDENTE**

Vista la parte quarta “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*” del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

Visto, in particolare, l’articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 “*Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti*”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “*Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007*”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014*”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più comuni;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui alla precedente alinea in cui si dispone che, “*il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza*”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1 settembre 2014 (pubblicata sul BURT, Parte Prima n. 42 del 3 settembre 2014) avente ad oggetto “*Disposizioni per l’attuazione della Circolare Orlando*”, reiterata con Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2015 e n. 4 del 27 agosto 2015;

Ricordato che l’Ordinanza di cui alla precedente alinea e le relative reiterazioni sono state emanate al fine di consentire il pieno rispetto della Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013;

Preso atto che le iniziative promosse ed adottate durante il periodo di efficacia degli atti suddetti per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio, lo smaltimento dei rifiuti e la realizzazione degli impianti ai sensi dell’articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, hanno consentito di ricondurre alla gestione ordinaria i flussi di rifiuti urbani indifferenziati e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso;

Considerato tuttavia che l'Ordinanza ha previsto la realizzazione e messa in esercizio di un impianto temporaneo di trattamento meccanico biologico in ATO Toscana Costa presso l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a.,

Preso atto che l'impianto suddetto, costituito da una sezione di trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato e da una sezione di stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio mediante processo di biostabilizzazione, è stato sottoposto, dai competenti uffici della Provincia di Pisa, a procedimento di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;

Richiamata

1. la Determina Dirigenziale n. 4542 del 04/11/2014 con la quale la Provincia di Pisa ha escluso dalla procedura di VIA il progetto dell'impianto;
2. la Determina Dirigenziale n. 4738 del 13/11/2014 con la quale il Servizio Ambiente della Provincia di Pisa ha aggiornato l'AIA della discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a, autorizzando l'installazione e l'esercizio dell'impianto per un periodo di 6 mesi prorogabile e per un quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati pari a 72.000 t/a;

Preso atto che dal 6 agosto del 2015 è stato avviato l'esercizio dell'impianto temporaneo suddetto;

Vista la deliberazione dell'Assemblea di ATO Toscana Costa n. 11 del 06.07.2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Straordinario ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007

Preso atto che l'aggiornamento del Piano Straordinario di cui alla precedente alinea considera la discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a discarica a regime dell'ATO Toscana Costa;

Considerato che il medesimo atto prevede che *“se autorizzati dall'ATO sono consentiti conferimenti extra-ambito, entro i limiti stabiliti nel Piano annuale dei servizi”*.

Visto l'articolo 25 della l.r. 25/1998 che dispone che, ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza.

Rilevato, pertanto, che la Regione è tenuta a coordinare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento negli ATO;

Considerato che con proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 24 del 08/03/2016 è stata approvata la proposta di deliberazione contenente gli indirizzi per la stipula delle nuove convenzioni interambito ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/98 al fine di garantire l'autosufficienza presente e futura dell'AATO Toscana Centro, dell'AATO Toscana Sud e dell'AATO Toscana Costa nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;

Considerato opportuno mettere in atto tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dell'autosufficienza contemperando tale obiettivo con la razionalizzazione del sistema impiantistico in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica;

Considerato altresì che l'impianto di trattamento meccanico biologico di Legoli è funzionale al mantenimento dell'autosufficienza per l'ambito territoriale ottimale di appartenenza e consente la gestione dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati e frazione organica derivante dal trattamento dello stesso di provenienza extra-ambito ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998;

Preso atto che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (*Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010*) ha ridefinito l'assetto delle competenze regionali in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati anche attraverso la riorganizzazione del sistema di pianificazione e programmazione di settore;

Preso atto che ai sensi articolo 26 della medesima legge regionale, si prevede un termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore per l'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014) alle nuove disposizioni;

Considerato che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), della l.r. 25/1998 il piano regionale di gestione dei rifiuti definisce fabbisogni, tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

Considerato che sono in corso le procedure per l'avvio della modifica al Piano regionale di cui sopra anche al fine di aggiornare, a livello regionale, il fabbisogno e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Preso atto che, nell'ambito del completamento del sistema impiantistico di ATO Toscana Centro, si prevede, come comunicato da AATO Toscana Centro (nota prot. 417 del 4/03/2016), l'effettiva entrata in funzione dell'impianto di trattamento termico di Case Passerini (comune di Sesto Fiorentino) non prima del 2019;

Rilevata quindi la necessità di mantenere la capacità di trattamento dell'impianto meccanico biologico di Legoli al fine di evitare criticità a livello regionale nello svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica derivante dal suo trattamento;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 199 e 208 comma 12;
- legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, articoli: 9; 13; 27;
- legge regionale 22 novembre 2007 n. 61, articolo 27;

Dato atto che nei successivi 60 giorni dall'adozione della presente ordinanza, saranno promosse le iniziative di cui all'articolo 191, comma 2 del d.lgs 152/2006;

Considerato che, tra le iniziative di cui alla precedente alinea, si prevede l'avvio del procedimento per l'approvazione della modifica del Piano regionale per la gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Acquisiti i pareri rispettivamente di ARPAT (nota prot. n. 19786 del 24/03/2016) e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest (nota prot. n. 54524 del 24/03/2016) che si sono espresse con specifico riferimento alle conseguenze ambientali ed igienico sanitarie;

## DISPONE

a far data dalla pubblicazione del presente atto e per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. l'avvio, da parte dei competenti uffici regionali, del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento meccanico biologico realizzato con Determina Dirigenziale n. 4738 del 13/11/2014 della Provincia di Pisa presso l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a per un quantitativo di 72.000 t/a di rifiuto urbano indifferenziato in ingresso alla sezione di tritovagliatura. Alla sezione di biostabilizzazione potrà essere conferita la frazione organica proveniente dalla selezione meccanica di altri impianti di ATO Toscana Costa o, se previsto dalle convenzioni interambito stipulate ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, da impianti di altro ATO. Le procedure di cui sopra dovranno essere concluse con la massima tempestività dal Settore regionale competente e dagli enti coinvolti nel procedimento, facendo ricorso alle procedure di semplificazione consentite dall'ordinamento giuridico;
2. l'esercizio dell'impianto per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. di dare comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Presidenti e Direttori generali delle Autorità Servizio Rifiuti, all'ARPAT e alla società Belvedere S.p.a.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
TOSCANA  
Enrico Rossi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Renata Laura Caselli

IL DIRETTORE  
Edo Bernini